



Municipio di S. Antonino

Tel. 091/850 2090 Fax 091/850 2099  
s.antonino@ticino.com ccp 65 - 791-4

## **ORDINANZA MUNICIPALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI DI AUTOMEZZI PESANTI LADDOVE VIGE IL DIVIETO**

### **PARTE PRIMA**

#### **Norme generali**

#### **Articolo 1: Base Legale**

Con la presente ordinanza, il Comune di S. Antonino disciplina il rilascio delle autorizzazioni speciali inerenti il transito sulle strade comunali laddove vige un divieto di transito per camion o per automezzi con peso superiore alle 12 tonnellate sulla base dell'articolo 107 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 riservate le norme della legge federale e cantonale.

#### **Articolo 2: Generalità**

Il transito sulle strade comunali laddove vige il divieto di transito per camion o per automezzi con peso superiore alle 12 tonnellate è soggetto, in base alla seguente ordinanza, a preventiva autorizzazione del Municipio e a relativa tassa.

#### **Articolo 4: Procedura**

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata al Municipio in forma scritta, di regola almeno 10 giorni prima del transito. Essa dovrà contenere l'indicazione della/e strada/e comunale/i utilizzate, lo scopo, la durata, il peso dell'automezzo, il numero di targa dell'automezzo.

#### **Articolo 5: Condizioni**

L'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze d'interesse pubblico, sicurezza, viabilità pedonale e veicolare.

#### **Articolo 6: Autorizzazione**

L'atto d'autorizzazione determina la strada, la durata, lo scopo il mezzo nonché condizioni speciali. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi.

#### **Articolo 7: Responsabilità**

Il titolare dell'autorizzazione risponde personalmente per eventuali violazioni della presente ordinanza e per l'eventuale mancato ossequio degli obblighi imposti dall'atto d'autorizzazione.

Lo stesso è responsabile per eventuali danni alla proprietà comunale o a terzi.



### **Articolo 8: Revoca**

Le autorizzazioni possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico o per mancato rispetto dell'atto di autorizzazione.  
La revoca non comporta obbligo d'indennità.

## **PARTE SECONDA**

### **Tasse**

### **Articolo 9: Assoggettamento**

L'autorizzazione di transito sulle strade comunali laddove vige un divieto di transito per camion o per automezzi con peso superiore alle 12 tonnellate è soggetta a tassa.

### **Articolo 10: Tassa**

La tassa è stabilita tenendo conto della durata dell'autorizzazione per automezzo.

#### **A. Autorizzazione giornaliera**

Tassa fr. 30.--.

#### **B. Autorizzazione settimanale**

Tassa fr. 100.--.

#### **C. Autorizzazione mensile**

Tassa fr. 250.--.

### **Articolo 11: Eccezioni**

Gli automezzi che effettuano servizi pubblici sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento della tassa.

Gli automezzi che effettuano servizi di prima necessità a favore della popolazione sono esonerati unicamente dal pagamento della tassa.

### **Articolo 12: Emissione e pagamento**

Il Municipio delega l'emissione e l'incasso delle tasse relative all'applicazione della presente ordinanza ai competenti servizi dell'amministrazione.

La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.



## Municipio di S. Antonino

Tel. 091/8502090 Fax 091/8502099  
s.antonino@ticino.com ccp 65-791-4

### **Articolo 13: Penalità**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--, impregiudicato il diritto di risarcimento danni.  
In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata e l'autorizzazione revocata.

### **Articolo 14: Entrata in vigore**

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente e ogni altra eventuale disposizione in materia.

Essa viene pubblicata per un periodo di 15 giorni a contare dal 4 giugno 2007 e entra immediatamente in vigore.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di esposizione.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

Christian Vitta



LA SEGRETARIA:

Sandra Cossa



Adottata dal Municipio con risoluzione N. 857 del 29 maggio 2007